

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGHI A CARICO DEI NOTAI

Con D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 (in Suppl. ord. n. 86/L alla G.U. n. 82 del 7.4.2006), e con Provvedimento dell'Ufficio italiano cambi del 24 febbraio 2006 (in Suppl. ord. n. 87 alla G.U. n. 82 del 7.4.2006) è stata data attuazione al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56, che ha esteso ai notai gli obblighi antiriciclaggio di cui *infra*.

1) - Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione.

La normativa antiriciclaggio in oggetto si applica ai notai quando gli stessi, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe (art. 2, comma 1, lett. *b*), del d.m. n. 141/2006; art. 2, comma 1, lett. *t*), del d. lgs. n. 56/2004). La disposizione va integrata con l'art. 1, lett. *g*), del medesimo decreto, che definisce come "prestazione professionale" la "prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe". Quest'ultima elencazione è più ampia di quella sopra riportata, il che ha indotto ad includere cautelativamente tra le prestazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio alcune attività a rigore non ricomprese nel primo elenco (ad esempio, trasferimenti di autoveicoli). Sembrerebbe, peraltro, prevalente il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. *t*), del d. lgs. n. 56/2004, che occupa una posizione superiore nella gerarchia delle fonti. Né sembra costituire elemento atto a superare l'elencazione tassativa suddetta il riferimento generico al trasferimento o impiego di "denaro, beni o altre utilità" contenuto nelle norme penali che sanzionano il riciclaggio (artt. 648-*bis*, 648-*ter* c.p.), che non può evidentemente assumere rilievo al di fuori del contesto della fattispecie penale incriminata.

Parimenti, si impone l'interpretazione restrittiva riguardo a prestazioni che palesemente non riguardano le operazioni suindicate (ad esempio, accettazioni di eredità, pubblicazioni di testamenti). Relativamente alle procure, le stesse non rientrano come tali tra le prestazioni ricomprese negli obblighi in oggetto; ovviamente, se al notaio consta altra operazione "sottostante" al conferimento del potere di rappresentanza (ad esempio, un trasferimento di proprietà "non formalizzato" tra mandante e mandatario), scattano per esso gli obblighi antiriciclaggio. Quanto agli atti di consenso a

cancellazione di ipoteca, essi sono come tali esclusi dall'ambito della disciplina in oggetto; se però tali atti contengono anche una quietanza, è ipotizzabile l'applicazione della suddetta disciplina in relazione alla relativa movimentazione finanziaria.

Dà luogo a dubbi interpretativi anche il riferimento alla "gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe": sembra, plausibilmente, che tale espressione non possa condurre a ricomprendere negli obblighi antiriciclaggio attività di "trasferimento di denaro, beni o utilità" che, se compiute da persone fisiche, non rientrerebbero nel relativo ambito di applicazione (così, ad esempio, non è certo soggetto alla disciplina antiriciclaggio il trasferimento di un immobile da o a favore di società per un prezzo inferiore ad euro 12.500). La suddetta espressione deve quindi interpretarsi come riferita ad attività attinenti al profilo organizzativo dell'ente (ad esempio, aumenti di capitale, o altre vicende modificative che diano luogo a movimentazioni di mezzi di pagamento, beni o utilità). Non rientrano invece nell'ambito di applicazione della disciplina le modificazioni dello statuto o dei patti sociali che non comportino la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità, e che siano quindi inidonee ad integrare una fattispecie di riciclaggio.

Suscita invece dubbi l'esclusione - che emerge sia pur indirettamente da una recente interpretazione dell'Ufficio italiano cambi (istruzioni in data 18 maggio-21 giugno 2006, punto 15) - relativa alle vendite forzate delegate ai notai, posto che tale attività appare ricompresa nel concetto di "trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili", e per di più l'acquisto di immobili agli incanti si presta oggettivamente al riciclaggio di denaro proveniente da reato, non essendovi d'altra parte possibilità per il giudice delle esecuzioni di svolgere quell'attività di controllo, identificazione, registrazione e segnalazione che il notaio delegato può, invece, effettuare.

Non è condivisibile - con riferimento ai notai - l'affermazione dell'Ufficio italiano cambi (istruzioni in data 18 maggio-21 giugno 2006, punto 12), secondo cui "la ricezione e l'utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti allo stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico". Qui, infatti, non si è in presenza di una "prestazione professionale", quanto piuttosto di un'attività rientrante nei doveri del pubblico ufficiale, responsabile d'imposta per espressa disposizione di legge.

2) - Obblighi di identificazione.

Il notaio deve identificare i clienti qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500, ovvero quando sia di valore indeterminato o indeterminabile (ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile) (art. 3 del d.m. n. 141/2006). L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate, che nel loro complesso facciano parte di un'unica operazione (art. 3, comma 2, del d.m. n. 141/2006).

Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera (art. 3, comma 5, del d.m. n. 141/2006). Questa fattispecie ricorre, comunemente, allorché interviene all'atto notarile un procuratore o altro rappresentante, se dalla procura non risultano tutti i dati identificativi richiesti (compresi gli estremi del documento di identità e l'attività lavorativa svolta). Appare quindi consigliabile indicare, nelle procure, questi ultimi elementi in modo da agevolare la successiva identificazione al momento del compimento dell'atto gestorio.

L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente, anche attraverso propri collaboratori (art. 4, comma 1, del d.m. n. 141/2006). Ai sensi dell'art. 1, lett. *h*), del d.m. n. 141/2006, si intende per «cliente» il "soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico". E' dubbio se possa considerarsi quale "cliente" l'intermediario (mediatore, altro professionista) che conferisce l'incarico: per la soluzione positiva potrebbe deporre l'espressa previsione dell'agire "per conto altrui" nell'art. 3, comma 5, del d.m. n. 141/2006.

La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino, tra l'altro, da: a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale (in tal caso occorre però far attenzione alla circostanza che il documento di identità, utilizzato nella precedente occasione, non sia scaduto); b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale (in tal caso occorre però che dall'atto pubblico o autenticato risultino anche gli estremi del documento di identità e l'attività lavorativa svolta)

L'identificazione deve aver luogo "al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente". Tale momento certamente non coincide con quello della stipula dell'atto notarile (che rappresenta piuttosto il momento centrale della prestazione professionale, ma non certo quello iniziale); coincide, invece, con l'accettazione dell'incarico da parte del notaio, momento a partire dal quale verrà svolta l'attività preparatoria finalizzata alla stipula. Ovviamente, l'incarico può essere conferito in fase iniziale da una sola delle parti dell'atto (che quindi andrà identificata in tale momento); le altre parti possono evidentemente conferire l'incarico al momento della stipula dell'atto (ed in tale momento verranno identificate). Non sembra, invece, possibile eludere la previsione normativa in oggetto semplicemente evitando la "presenza fisica" delle parti al momento del conferimento dell'incarico.

Salvo che nel caso, già evidenziato, dell'agire per conto altrui, *ex* art. 3, comma 5, del d.m. n. 141/2006, non è richiesto il conferimento per iscritto dell'incarico, né la dichiarazione per iscritto dei dati identificativi da parte del cliente.

Secondo l'interpretazione dell'Ufficio italiano cambi (istruzioni in data 18 maggio-21 giugno 2006, punto 5), non è obbligatorio conservare copia del documento di identità, né monitorarne la scadenza successivamente all'identificazione.

L'Ufficio italiano cambi (istruzioni in data 18 maggio-21 giugno 2006, punto 24) ha ritenuto che il notaio, in relazione ai contratti di mutuo, debba identificare non solo la banca, ma anche il relativo rappresentante legale.

Sempre in base alle suddette istruzioni (punto 25), "nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera".

3) - Obblighi di registrazione.

Il notaio, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio, i dati indicati nell'art. 5 del d.m. n. 141/2006 (tra i quali dati non è ricompresa - a differenza di quanto espressamente prescritto per gli "operatori non finanziari", come i mediatori immobiliari - l'indicazione dei "mezzi di pagamento" impiegati, che il notaio non è tenuto quindi ad accertare né acquisire).

I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente (art. 6, comma 1, del d.m. n. 141/2006).

Per i dati di cui alle lettere *e*) ed *f*) del primo comma dell'articolo 5 (descrizione

sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita; valore dell'oggetto della prestazione professionale), il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale (art. 6, comma 2, del d.m. n. 141/2006).

Se il notaio dispone di una struttura informatizzata, l'archivio è formato e gestito necessariamente a mezzo di strumenti informatici (art. 6, commi 5 e 6 del d.m. n. 141/2006). A differenza degli "operatori non finanziari", come i mediatori immobiliari, per i quali il d.m. n. 143/2006 consente indifferentemente l'istituzione dell'archivio in forma cartacea o informatica. Sembrano quindi in contrasto con tale fonte normativa, gerarchicamente di grado superiore, le istruzioni dell'Ufficio italiano cambi che ritengono equipollente, per i professionisti, la tenuta del registro in forma cartacea.

I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del notaio (art. 5, comma 5, del d.m. n. 141/2006).

4) - Obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Il notaio ha l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti (art. 9, comma 1, del d.m. n. 141/2006). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attività professionale prestata (art. 11, comma 1, del d.m. n. 141/2006). Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarità dell'operazione (art. 11, comma 4, del d.m. n. 141/2006).

L'inequivoco dettato normativo esclude qualsiasi obbligo o potere del notaio di richiedere al cliente documentazione specifica attestante la capacità economica o l'attività svolta, salvo che si tratti di documentazione necessaria per l'esecuzione della prestazione professionale.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del danaro, beni e utilità da un delitto non colposo (art. 9, comma 2, del d.m. n. 141/2006).

È fatto divieto al notaio e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge (art. 12, comma 2, del d.m. n. 141/2006).

Ai fini delle suddette segnalazioni, il notaio deve tener conto anche degli "indici di anomalia", quali elencati nell'allegato "C" del provvedimento dell'Ufficio italiano cambi del 24 febbraio 2006. Tra tali indici spiccano, per la loro possibile frequenza con finalità di "evasione fiscale", i seguenti:

- il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500;
- il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti;
- il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze;
- il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

5) - Obblighi di segnalazione delle violazioni della normativa antiriciclaggio.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 56/2004, il notaio che, in relazione alla propria attività e nei limiti dei suoi poteri, abbia notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 del d.l. n. 143/1991 (divieto di trasferimento di denaro contante o assegni trasferibili per somme superiori a 12.500 euro) ne riferisce entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 689/1981.

I suddetti obblighi di segnalazione non si applicano ai notai per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente, cioè nel corso di un'attività di mera consulenza (art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 56/2004).

6) - *Obblighi di formazione del personale e di controllo interno.*

Il notaio le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto (art. 11, comma 3, del d.m. n. 141/2006).

OBBLIGHI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI

Con due Decreti Ministeriali in data 3 febbraio 2006, nn. 142 e 143 (in Suppl. ord. n. 86/L alla G.U. del 7.4.2006 n. 82), e con due Provvedimenti attuativi dell'Ufficio italiano cambi in data 24 febbraio 2006 (in Suppl. ord. n. 87 alla G.U. n. 82 del 7.4.2006), sono state dettate, rispettivamente, le discipline relative agli obblighi antiriciclaggio degli intermediari finanziari, e degli operatori non finanziari. Tra questi ultimi sono compresi, in particolare, coloro che esercitano agenzie di affari in mediazione immobiliare, e mediazione creditizia.

Con particolare riguardo ai mediatori immobiliari, si evidenzia che nel provvedimento dell'Ufficio italiano cambi del 24 febbraio 2006, specificamente dedicato agli intermediari finanziari, risultano specifiche previsioni parzialmente divergenti rispetto a quelle applicabili ai notai:

- le disposizioni sulla verifica dei poteri rappresentativi non si applicano riguardo alle banche ed intermediari finanziari (parte II, punto 2);
- dall'archivio unico deve risultare anche la "tipologia dei mezzi di pagamento impiegati", e "deve essere specificamente indicato l'importo del denaro contante impiegato" (parte III, punto 1);
- l'archivio unico può essere tenuto, indifferentemente, a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea (parte III, punto 5);
- i mediatori immobiliari possono assolvere agli obblighi di identificazione e registrazione integrando i dati richiesti nel registro prescritto dall'art. 1760, n. 3, c.c.;
- gli obblighi di identificazione e registrazione si applicano ai contratti di compravendita, preliminari e in mancanza definitivi, di valore superiore ad euro 12.500, indicando nell'archivio unico, oltre ai dati identificativi delle parti, la data di conclusione del contratto preliminare (o in mancanza del definitivo) ed il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione (parte IV, punto 4; art. 12, comma 2, del d.m. n. 143/2006);
- sono previsti specifici "indicatori di anomalia", ai fini della segnalazione delle operazioni sospette, nell'allegato "B" al suddetto provvedimento;
- "gli obblighi di identificazione e registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo" (art. 12, comma 3, del d.m. n. 143/2006). Prima di questo momento, quindi, il mediatore non deve effettuare alcuna identificazione né registrazione.

I mediatori immobiliari dovevano istituire l'archivio unico entro il 22 giugno 2006 (art.

18 del d.m. n. 143/2006).

Con Provvedimento dell'Ufficio italiano cambi del 29 maggio 2006 (in G.U. n. 126 del giorno 1.6.2006) l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione degli intermediari finanziari è stata prorogata al 1° gennaio 2007.

SANZIONI

A) - SANZIONI A CARICO DEI CLIENTI RESPONSABILI DELLE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO (UTILIZZO DEL CONTANTE O DI ASSEGNI TRASFERIBILI OLTRE LA SOGLIA DEI 12.500 EURO).

- D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 1 “Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.”

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 1, comma 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore):

“È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter.”

B) - SANZIONI PER IL CLIENTE CHE INTERVIENE "PER CONTO" DI ALTRI CHE OMETTE DI INDICARE LE GENERALITÀ DELL'INTERESSATO O LE DICHIARA FALSE.

- D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

Articolo 13, comma 8 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la **reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni (ID.: MULTA DA EURO 516,46 AD EURO 5.164,57)**”.

C) - SANZIONI PER IL NOTAIO CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE DELLE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO (UTILIZZO DEL CONTANTE O DI ASSEGNI TRASFERIBILI OLTRE LA SOGLIA DEI 12.500 EURO).

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della [direttiva 2001/97/CE](#) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite).

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 1 “I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

- comma 2 “La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56

Articolo 2, comma 1 (Ambito di applicazione):

“Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:

- a) alle banche;
- b) a Poste Italiane S.p.a.;
- c) agli istituti di moneta elettronica;
- d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
- f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) alle imprese di assicurazione;
- h) agli agenti di cambio;
- i) alle società fiduciarie;
- l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
- n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
- o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
- p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del [decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374](#), le attività ivi indicate;
- r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
- s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi ^(1/b);
- t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (Legge antiriciclaggio)

Articolo 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore):

“È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter.”

D) - SANZIONI A CARICO DEL NOTAIO CHE NON ISTITUISCE L'ARCHIVIO UNICO ANTIRICICLAGGIO.

- D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 4 **“L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (ID.: DA EURO 5.164,57 AD EURO 25.822,84).”**

E) - SANZIONI A CARICO DEL NOTAIO CHE VIOLA GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE.

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della [direttiva 2001/97/CE](#) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite).

3. Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni.

1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del [decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1980, n. 15](#), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della [legge 19 marzo 1990, n. 55](#), e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.

D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

Articolo 13, comma 1: " Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro ⁽¹¹⁾ presso:OMISSIS".

Articolo 13, commi 4, 5 e 6: "4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro ^(11/d) sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a 12.500 euro ^(11/e) annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni".

Articolo 13, comma 7: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni" (ID.: MULTA DA EURO 2.582 AD EURO 12.911).

F) - SANZIONI PER IL NOTAIO CHE VIOLA L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

- D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 6: "Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8 è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. (ID.: AMMENDA DA EURO 5.164,57 AD EURO 51.645,69)."

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio).

Articolo 3, comma 8 (Segnalazioni di operazioni):

"È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo."

G) - SANZIONI PER IL NOTAIO CHE OMETTE LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI, O VIOLA GLI ALTRI OBBLIGHI INFORMATIVI A QUEST'ULTIMO DIRETTI.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio).

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

comma 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione ^(15/c).

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite).

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 4 "I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25

[settembre 1999, n. 374](#), nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con **sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000.**

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (Legge antiriciclaggio).

Articolo 3, comma 4 (Segnalazioni di operazioni):

“L'Ufficio italiano dei cambi:

- a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
- b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#);
- c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
- d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni ⁽⁷⁾;
- e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
- f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.”

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56

Articolo 8, comma 6 (Disposizioni transitorie e finali):

“L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2.”

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (Legge antiriciclaggio).

Articolo 5, comma 10 (Sanzioni, procedure, controlli):

“L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza “.

D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della [L. 6 febbraio 1996, n. 52](#))

Articolo 5, comma 1 (Controlli):

“Ferme restando le competenze delle autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, può indicare i dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC può, altresì, accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'articolo 2 della [legge n. 197 del 1991](#) ed effettuare i trattamenti necessari.”

H) - SANZIONI A CARICO DEI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE (ADOTTATO DALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI) CHE NON OTTEMPERANO ALLO STESSO.

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della [direttiva 2001/97/CE](#) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite).

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 5 “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000**”.

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 6 “All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#). Si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 7 “Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla [legge 7 febbraio 1951, n. 168](#)”.

Articolo 3, comma 6 (Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni):

“L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi”.

MEDIATORI IMMOBILIARI

- **D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374** (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della [L. 6 febbraio 1996, n. 52](#)).

- Articolo 1 (Ambito di applicazione):

«Le disposizioni dell'articolo 13 del [decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1980, n. 15](#), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), e quelle del predetto [decreto-legge n. 143](#) dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: «[legge n. 197 del 1991](#)» si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), di seguito indicato come: «T.U.L.P.S.»;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;

c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla [legge 6 giugno 1974, n. 298](#);

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della [legge 3 febbraio 1989, n. 39](#);

e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;

f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;

g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#);

h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;

i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del [decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#);

l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della [legge 7 marzo 1996, n. 108](#);

n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: «testo unico bancario», all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.

- **D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374** (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della [L. 6 febbraio 1996, n. 52](#)).

- Articolo 4, comma 3 (Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette):

“Per i soggetti che esercitano le attività previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e), f), h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#). Per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.

D) - SANZIONI A CARICO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE CHE NON ISTITUISCE L'ARCHIVIO UNICO ANTIRICICLAGGIO.

- **D.L. 3 maggio 1991, n. 143** (*legge antiriciclaggio*)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 4 “L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (ID.: DA EURO 5.164,57 AD EURO 25.822,84).”

L) - SANZIONI A CARICO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE CHE VIOLA GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE.

- **D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374** (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della [L. 6 febbraio 1996, n. 52](#)).

- Articolo 6, comma 1 (Sanzioni):

“Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del [decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1980, n. 15](#), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della [legge n. 197 del 1991](#)”.

D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

Articolo 13, comma 1: " Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che

comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro ⁽¹¹⁾ presso:OMISSIS".

Articolo 13, commi 4, 5 e 6: "4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro ^(11/d) sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a 12.500 euro ^(11/e) annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni".

Articolo 13, comma 7: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni" (ID.: MULTA DA EURO 2.582 AD EURO 12.911).

M) - SANZIONI A CARICO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE CHE VIOLA GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI DI OPERAZIONI SOSPETTE.

- D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della [L. 6 febbraio 1996, n. 52](#)).

- Articolo 6, comma 1, seconda parte (Sanzioni):

"Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del [decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1980, n. 15](#), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della [legge n. 197 del 1991](#). Alle violazioni degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della [legge n. 197 del 1991](#)".

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio).

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli).

comma 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione** ^(15/c).

- **D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56** (Attuazione della [direttiva 2001/97/CE](#) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite).

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 4 "I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del [decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374](#), nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con **sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000**.

- Articolo 8, comma 6 (Disposizioni transitorie e finali):

"L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2."

D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della [L. 6 febbraio 1996, n. 52](#))

Articolo 5, comma 1 (Controlli):

"Fermo restando le competenze delle autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, può indicare i dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC può, altresì, accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'articolo 2 della [legge n. 197 del 1991](#) ed effettuare i trattamenti necessari."

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (Legge antiriciclaggio).

Articolo 3, comma 4 (Segnalazioni di operazioni):

"L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#);

c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni ⁽⁷⁾;

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto."

Articolo 5, comma 10 (Sanzioni, procedure, controlli):

“L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza “.

N) - SANZIONI PER IL MEDIATORE IMMOBILIARE CHE VIOLA L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

- D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 6: “Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8 è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. (ID.: AMMENDA DA EURO 5.164,57 AD EURO 51.645,69).”

Articolo 3, comma 8 (Segnalazioni di operazioni):

“È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.”